

CV173 - ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA LAVORO E GIUSTIZIA-TACITO RINNOVO

Provvedimento n. 27138

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e Giustizia (di seguito, Lavoro e Giustizia), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 3 del Codice del Consumo. Tale società è attiva nel settore dei servizi di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari e immobiliari.

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

2. Costituiscono oggetto di valutazione nel presente procedimento le clausole di seguito trascritte di cui agli artt. 4), 7) e 10) delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza stipulato con i clienti consumatori¹.

- **L'articolo 4)** delle condizioni di contratto prevede che "*resta inteso, per patto espresso, che in caso di morosità, anche di una sola rata mensile, il Contraente sarà tenuto a corrispondere, l'intero importo del canone pattuito per tutta la durata contrattuale e l'Istituto potrà sospendere il servizio e risolvere il contratto senza alcun avviso*";

- **L'articolo 7)** prevede una durata pluriennale del contratto la quale "*si intende tacitamente rinnovata se non disdettata, a mezzo raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza*";

- **L'articolo 10)** con riferimento al Foro competente prevede che "*in caso di giudizio, per eventuali controversie, si elegge di comune accordo la competenza del Foro di Santa Maria C.V. (CE)*."

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

a) L'iter del procedimento

a.1) Attività preistruttoria e avvio del procedimento

3. Sulla base della segnalazione di un consumatore², delle informazioni e delle condizioni di contratto trasmesse dal professionista il 9 giugno 2017³ - in risposta alla richiesta di informazioni preistruttoria inviata dall'Autorità il 31 maggio 2017⁴ - in data 22 novembre 2017 è stato avviato il procedimento istruttorio CV/173 Istituto di Vigilanza Privata Lavoro e Giustizia - Tacito rinnovo nei confronti della società cooperativa Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e Giustizia.

4. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato a Lavoro e Giustizia che le clausole di cui agli artt. 4), 7) e 10) delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza - trascritte al punto II del presente provvedimento - avrebbero potuto risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2 lettere f), i), t), u), e 35 del Codice del Consumo, in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché tali da risultare carenti sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità delle informazioni rese al consumatore.

a.2) Il procedimento

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, veniva richiesta a Lavoro e Giustizia una serie di informazioni tra cui l'indicazione di elementi di prova atti a superare la presunzione di vessatorietà ai sensi degli articoli 33, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo.

6. Informata l'Autorità nella sua adunanza del 13 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento, in data 15 dicembre 2017 è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37 bis, comma 1, del Codice del Consumo,

¹ [Cfr. all. 1 al doc. 4 del fascicolo istruttorio: risposta del professionista a richiesta informazioni preistruttoria.]

² [doc. 1 del fascicolo istruttorio.]

³ [doc. 4 del fascicolo istruttorio.]

⁴ [doc. 3 del fascicolo istruttorio.]

pubblicando per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) un comunicato e le clausole contrattuali oggetto di contestazione. Alla consultazione hanno partecipato, inviando i propri contributi, le associazioni di consumatori Codacons⁵ e Movimento Consumatori⁶.

7. Con comunicazione pervenuta in data 1° dicembre 2017, Lavoro e Giustizia ha presentato una memoria difensiva.

8. In data 6 febbraio 2018 è stata accolta la richiesta di audizione avanzata dalla suddetta società, che tuttavia non si è presentata in audizione il giorno 20 febbraio 2018.

9. In data 15 marzo 2018, è stata comunicata a Lavoro e Giustizia la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

b) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità

10. Nell'ambito della consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, le associazioni di consumatori Codacons e Movimento Consumatori (entrambe in data 11 gennaio 2018) hanno inviato un proprio contributo alla consultazione. Le due associazioni hanno rilevato la possibile vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento.

11. L'associazione Movimento Consumatori, in particolare, con riferimento alla clausola di cui all'articolo 7 delle condizioni contrattuali, anche alla luce dei precedenti dell'Autorità concernenti un termine di preavviso considerato "eccessivamente anticipato" rispetto alla scadenza del contratto⁷, osserva che la previsione non può che considerarsi a favore dell'impresa ed a svantaggio del consumatore il quale a fronte di un servizio a cadenza quotidiana, seppur saltuario, e ad un impegno di pagamento mensile si vincola per un periodo pluriennale. Ne consegue che, a fronte del termine di tre mesi per esercitare la disdetta, il consumatore debba attivarsi con un maggiore anticipo per reperire analogo servizio a condizioni diverse da altro concorrente. Al contrario, laddove il consumatore non intenda più avvalersi del servizio stesso, questi risulta vincolato per l'intera durata del contratto pena le conseguenze risarcitorie di cui all'articolo 4 delle condizioni contrattuali. L'associazione, inoltre, sottolinea di non ravvisare dalla lettura delle condizioni contrattuali eventuali clausole a favore del consumatore che controbilancino il meccanismo di rinnovo del contratto. La clausola di cui all'articolo 7 delle condizioni contrattuali appare pertanto vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1 e 2 lettera i) del Codice del Consumo.

12. Con riferimento alla clausola di cui all'articolo 4 delle condizioni contrattuali, l'associazione Movimento Consumatori ritiene l'importo che verrebbe posto a carico del Consumatore in caso di inadempimento sia manifestamente eccessivo ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera f), del Codice del Consumo. Inoltre, la clausola in questione rileva anche sotto il profilo della lettera t) in quanto anche il solo ritardo di un giorno del pagamento, che potrebbe essere giustificato da circostanze indipendenti dal consumatore, determinerebbe la decadenza di quello che solo apparentemente è assimilabile al beneficio del termine ex articolo 1186 c.c..

c) Le argomentazioni svolte dal Professionista nel corso del procedimento

13. In data 1° dicembre 2017 Lavoro e Giustizia ha presentato una memoria difensiva, sostenendo la non vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento. In particolare, con riferimento alla clausola di cui all'articolo 4 delle condizioni di contratto relativo al servizio di vigilanza, il professionista ha sottolineato che, per poter garantire l'esecuzione del contratto che prevede passaggi saltuari diurni e notturni presso l'abitazione del consumatore, "ha dovuto provvedere all'assunzione di un numero di Guardie Particolari Giurate che possano svolgere specificamente l'incarico in oggetto e che la necessità di valorizzare il contratto in maniera predefinita è indispensabile al fine di valutare la tipologia di contratto di lavoro da stipulare e la richiesta presso la Prefettura competente".

14. Con riferimento alla clausola di cui all'articolo 7, il professionista ha sottolineato che detta condizione contrattuale è legata alle precedenti considerazioni. La durata del contratto, infatti, è finalizzata al servizio reso e alla forza lavoro impiegata. Nel caso in esame "per poter espletare il servizio di vigilanza saltuario l'Istituto di Vigilanza ha dovuto impegnare due guardie particolari giurate con un'autovettura aziendale e organizzare tutti i servizi diurni e notturni al fine di garantire una copertura complessiva". Con riferimento, infine, alla clausola di cui all'articolo 10, il professionista ha sottolineato di essere territorialmente competente solo per le provincie di Caserta e Napoli, come da Licenza Prefettizia ex articolo 134 del T.U.L.P.S. In tal caso "visto che il servizio di vigilanza viene svolto solo su detto territorio e non ha carattere nazionale, il foro di competenza per eventuali contenziosi non può non essere quello dove si esegue il servizio, pertanto nel caso in esame quello di Santa Maria Capua Vetere, mentre per i servizi di vigilanza ricadenti nella Provincia di Napoli, quello di Napoli".

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

15. Le valutazioni che seguono hanno ad oggetto le clausole indicate al punto II del presente provvedimento che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33, commi 1 e 2, lettere f), i), t), u), del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato comunicato a Lavoro e Giustizia che, per le clausole

⁵ [doc. 10 del fascicolo istruttorio.]

⁶ [doc. 11 del fascicolo istruttorio.]

⁷ [Cfr. provvedimento dell'Autorità n. 24957 del 5 giugno 2014 (caso CV99), provvedimento dell'Autorità n. 24958 del 5 giugno 2014 (caso CV100) e provvedimento dell'Autorità n. 24959 del 5 giugno 2014 (caso CV101).]

considerate in violazione delle previsioni dell'elenco di cui all'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione legale di vessatorietà, il che comporta l'onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione.

Clausola che impone al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento e di risoluzione anticipata per qualsiasi causa, il pagamento di penali di importo manifestamente elevato, concedendo al professionista la possibilità di risolvere il contratto senza alcun avviso.

16. La clausola di cui all'articolo 4) del contratto relativo ai servizi di vigilanza prevede che, per patto espresso, il consumatore abbia, in caso di morosità anche di una sola rata mensile, l'obbligo di corrispondere l'intero importo del canone pattuito per tutta la durata contrattuale, stabilendo anche che il professionista potrà sospendere il servizio e risolvere il contratto senza alcun avviso.

17. Si osserva che l'intero canone pattuito nel contratto - che costituisce la penale per inadempimento - corrisponde al *quantum* dovuto dal consumatore per tutte le attività che l'impresa avrebbe dovuto svolgere nel corso della validità dell'intero contratto di vigilanza di durata pluriennale. Trattandosi di un contratto di durata a prestazioni periodiche, in caso di risoluzione anticipata dello stesso, ancorché per inadempimento del consumatore, una parte, potenzialmente anche molto rilevante, delle prestazioni contrattuali non verrà eseguita affatto, proprio a causa dell'intervenuta cessazione del rapporto, essendo non di meno dovuto dal consumatore l'intero corrispettivo.

18. In proposito si richiama un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la previsione contrattuale dell'obbligo del consumatore, in caso di inadempimento, di pagare l'intero corrispettivo pattuito (o somma equivalente) rientra nella presunzione di vessatorietà della penale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera f), del Codice del Consumo⁸.

19. Alla luce di tale principio, la clausola di cui all'articolo 4 risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto impone al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di clausola penale d'importo manifestamente eccessivo. Inoltre tale clausola, risulta vessatoria anche ai sensi dell'articolo 33, lettera t), del Codice del Consumo con riferimento alla previsione secondo cui, in caso di morosità, il professionista può sospendere il servizio o risolvere il contratto "senza alcun avviso". La clausola, infatti, attribuisce al professionista il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento del consumatore anche rispetto al pagamento di una sola rata, dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza e, per giunta, senza dover dare alcun preavviso; essa, pertanto, ha carattere vessatorio, atteso che, da un lato, aggrava la posizione del consumatore limitandone le facoltà di proporre eccezioni secondo quanto previsto dall'articolo 1453 e ss. del codice civile e, dall'altro, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in contrasto con il principio inderogabile secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Clausola volta ad imporre un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo

20. La clausola di cui all'articolo 7) del contratto relativo ai servizi di vigilanza prevede che il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo pari a quello iniziale di durata pluriennale (che, secondo la prassi del settore, è generalmente superiore a due anni), salvo disdetta da inviare a mezzo raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico stesso.

21. Pur considerando la natura del servizio di vigilanza privata, che impone al professionista, come dallo stesso sottolineato, un'attività di programmazione sull'utilizzo delle risorse impiegate nel servizio sia in termini di impianti che in termini di dipendenti, la previsione di un termine di tre mesi per la disdetta rispetto alla scadenza del contratto al fine di evitare il tacito rinnovo pluriennale del contratto appare principalmente dettata nell'interesse del professionista predisponente a meglio organizzare e programmare l'attività d'impresa. Dal lato del consumatore aderente, invece, un termine di tre mesi comporta l'onere di attivarsi ben prima del predetto termine, non solo per comunicare la disdetta, ma prima ancora per valutare la convenienza della prosecuzione del rapporto contrattuale in essere oltre alla sua scadenza, e, se del caso, per reperire altra impresa cui affidare il servizio di manutenzione dell'impianto valutando le offerte disponibili sul mercato.

22. Si evidenzia, inoltre, che le condizioni contrattuali contemplano disposizioni che, nel loro complesso, hanno l'effetto di vincolare il consumatore all'operatore con cui ha sottoscritto il contratto originario. In generale, non si rivengono previsioni contrattuali in grado di controbilanciare il meccanismo di rinnovo tacito ove non venga comunicata la disdetta nei tre mesi antecedenti la data di scadenza, quale ad esempio la possibilità di recedere con congruo preavviso successivamente al tacito rinnovo, senza penali.

23. Tale clausola è pertanto idonea a determinare a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Alla luce delle predette considerazioni, la clausola in esame risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera i), del Codice del Consumo, in quanto stabilisce un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo.

⁸ [Cfr. Cassazione civile sez. III, 3 novembre 2010, n. 22357.]

Clausola relativa all'individuazione di un foro competente diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore

24. Per quanto concerne la clausola di cui all'articolo 10 del contratto relativo ai servizi di vigilanza, che individua in tema di foro competente per eventuali controversie attinenti al contratto il foro di Foro di Santa Maria C.V. (CE), si osserva che l'articolo 33, comma 2, lettera u), del codice del Consumo prevede una presunzione di vessatorietà di siffatte clausole come da costante giurisprudenza⁹.

25. Tale previsione risulta pertanto vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera u), del Codice del Consumo laddove stabilisce come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

RITENUTO che per le clausole descritte al punto II del presente provvedimento e oggetto della comunicazione di avvio del procedimento vige una presunzione legale di vessatorietà ex articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo e che la Parte non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione;

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 1 e 2, lettere f) e i), del Codice del Consumo;

RITENUTO che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e su quello della Parte;

RITENUTO congrua la durata della predetta pubblicazione pari a trenta giorni e che non sussistono particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

a) che la clausola di cui all'articolo 4 delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza stipulato con i clienti consumatori da Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e Giustizia, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere f), e t), del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) che la clausola di cui all'articolo 7, delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza stipulato con i clienti consumatori da Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e Giustizia, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera i), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

c) che la clausola di cui all'articolo 10, delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza stipulato con i clienti consumatori da Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e Giustizia, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, e 2, lettera u), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

⁹ [Sulla vessatorietà della clausola in esame si richiama l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui, nelle controversie tra consumatore e professionista, la disciplina in tema di clausole vessatorie prevede la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che indichi una diversa località quale sede del foro competente, anche ove sia coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di rito per le controversie nascenti dal contratto. Cfr. tra l'altro, Cass. ordinanza del 5 agosto 2005, n. 16574; Cass. ordinanza del 6 settembre 2007, n. 18743; Cass. civ. Ordinanza, 26 settembre 2008, n. 24262; Cass. sentenza del 26 aprile 2010, n. 9922, Cass. Civ. sentenza del 13 agosto 2010, n. 18672; Cass. Civ. Ordinanza, 20 agosto 2010, n. 18785. Ed ancora Cassazione civile sez. II, del 10 giugno 2011, n. 12872 ove si legge che "La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, comma 3, numero 19, c.c. (...) si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente; tale criterio, che implica il superamento dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. (...)"]. Per quanto concerne l'orientamento del giudice comunitario, si richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e, in particolare, la sentenza CGCE del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial SA/Rocío Murciano Quintero + altri, in causa C-240/98 e C-244/98, secondo cui la disposizione contrattuale che attribuisce, per tutte le controversie derivanti dal contratto, la competenza al giudice del foro in cui si trova la sede del professionista, impone "al consumatore l'obbligo di assoggettarsi alla competenza esclusiva di un tribunale che può essere lontano dal suo domicilio, il che può rendergli più difficoltosa la comparizione in giudizio. Nel caso di controversie di valore limitato, le spese di comparizione del consumatore potrebbero risultare dissuasive e indurlo a rinunciare a qualsiasi azione o difesa. Siffatta clausola rientra pertanto nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore, categoria contemplata al punto 1, lett. q), dell'allegato della direttiva [93/13/CEE]". Ed ancora CGCE, in causa C-169/05, secondo cui "Il sistema di tutela istituito dalla direttiva [93/13/CEE] è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse".]

DISPONE

a) che Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e Giustizia pubblici, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37 *bis* del Codice del Consumo e dell'articolo 21, comma 8, del Nuovo Regolamento, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;
- 2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per trenta giorni consecutivi sulla *home page* del sito *www.lavoroegiustizia.it*, con adeguata evidenza grafica e in una posizione della pagina *web* che non richieda al consumatore di scorrelerla, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito *www.lavoroegiustizia.it*;

c) che la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 4, e dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

f.f. IL SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

CV173 - ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA LAVORO E GIUSTIZIA-TACITO RINNOVO

Allegato al provvedimento n. 27138

Allegato al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 aprile 2018 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

In data 22 novembre 2017 è stato avviato il procedimento istruttorio CV173 Istituto di Vigilanza Privata Lavoro e Giustizia - Tacito Rinnovo, nei confronti dell'Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e Giustizia per presunta vessatorietà di alcune clausole delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza stipulato con i clienti consumatori.

[OMISSIS]

Costituiscono oggetto di valutazione nel presente procedimento le clausole di seguito trascritte di cui agli artt. 4), 7) e 10) delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza stipulato con i clienti consumatori:

- **Art. 4)** *"resta inteso, per patto espresso, che in caso di morosità, anche di una sola rata mensile, il Contraente sarà tenuto a corrispondere, l'intero importo del canone pattuito per tutta la durata contrattuale e l'Istituto potrà sospendere il servizio e risolvere il contratto senza alcun avviso";*
- **Art. 7)** *la convenzione contrattuale "si intende tacitamente rinnovata se non disdettata, a mezzo raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza";*

- **Art. 10)** "in caso di giudizio, per eventuali controversie, si elegge di comune accordo la competenza del Foro di Santa Maria C.V. (CE).

[OMISSIS]

Di seguito si procede alla valutazione dei singoli profili di vessatorietà per ciascuna disposizione contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento.

[OMISSIS]

Clausola che impone al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento e di risoluzione anticipata per qualsiasi causa, il pagamento di penali di importo manifestamente elevato, concedendo al professionista la possibilità di risolvere il contratto senza alcun avviso

[OMISSIS]

La clausola di cui all'articolo 4 risulta vessatoria ai sensi dell'articolo **33 lettera f)** del Codice del Consumo, in quanto impone al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di clausola penale d'importo manifestamente eccessivo. Inoltre tale clausola, risulta vessatoria anche ai sensi dell'articolo **33 lettera t)**² del Codice del Consumo, con riferimento alla previsione secondo cui, in caso di morosità, il professionista può sospendere il servizio o risolvere il contratto "senza alcun avviso". La clausola, infatti, attribuisce al professionista il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento del consumatore anche rispetto al pagamento di una sola rata, dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza e, per giunta, senza dover dare alcun preavviso; essa, pertanto, ha carattere vessatorio, atteso che, da un lato, aggrava la posizione del consumatore limitandone le facoltà di proporre eccezioni secondo quanto previsto dall'articolo 1453 e ss. del codice civile e, dall'altro, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in contrasto con il principio inderogabile secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

[OMISSIS]

Clausola volta ad imporre un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo

[OMISSIS]

La clausola di cui all'articolo 7 è pertanto idonea a determinare a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Alla luce delle predette considerazioni, la clausola in esame risulta vessatoria ai sensi dell'articolo **33, commi 1 e 2, lettera i)**³, del Codice del Consumo, in quanto stabilisce un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo.

[OMISSIS]

Clausola relativa all'individuazione di un foro competente diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore

[OMISSIS]

La clausola di cui all'articolo 10 risulta pertanto vessatoria ai sensi dell'articolo **33, commi 1 e 2, lettera u)**⁴ del Codice del Consumo laddove stabilisce come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 1 e 2, lettere f) e i), e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

¹ [Art. 33, comma 2, lett. f), Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: "imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo".]

² [Art. 33, comma 2, lett. t), Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: "sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'Autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi".]

³ [Art. 33, comma 2, lett. i), Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: "stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione".]

⁴ [Art. 33, comma 2, lett. u), Codice del Consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: "stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore".]

DELIBERA

- a) che la clausola di cui all'articolo 4, delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza stipulato con i clienti consumatori da Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e Giustizia, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere f),e t), del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- b) che la clausola di cui all'articolo 7, delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza stipulato con i clienti consumatori da Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e Giustizia, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera i), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- c) che la clausola di cui all'articolo 10, delle condizioni di contratto saltuario relativo al servizio di vigilanza stipulato con i clienti consumatori da Istituto di Vigilanza Privata S. coop. a r.l. Lavoro e Giustizia, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, e 2, lettera u), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

[OMISSIS]